

Edilizia e Territorio

Casellario informatico, l'iscrizione dell'impresa segnalata dalla Pa per false dichiarazioni non può essere automatica

È il principio affermato da Palazzo Spada con la pronuncia del 23 luglio scorso
di Pietro Verna

22 agosto 2018 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'iscrizione nel casellario informatico dell'operatore economico segnalato dalla stazione appaltante per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione non è automatica, ma presuppone uno specifico apprezzamento, di ordine tecnico-discrezionale, circa la concreta rilevanza e gravità della violazione commessa. Occorre infatti un'autonoma e motivata attività valutativa che - sulla base delle caratteristiche del fatto accertato in sede penale- stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l'inaffidabilità dell'impresa (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 4427 del 23 luglio 2018).

Con questa motivazione, il massimo organo di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso proposto contro la pronuncia con la quale il Tar Lazio- Roma aveva confermato la sanzione inflitta dall' Autorità nazionale anti corruzione (Anac) a due società per violazione dell'articolo 38, comma 1-ter, del decreto legislativo n.163 del 2006 (ora articolo 80, comma 12, del codice dei contratti pubblici), consistente nel pagamento di una sanzione pecuniaria di 15.000 euro ciascuna e nell'iscrizione di entrambe le società nel casellario informatico, con conseguente interdizione delle stesse dalle pubbliche gare di un mese. Il che avveniva a seguito di una segnalazione all'Anac da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ente che aveva escluso le due società dalla gara per l'affidamento di un lotto dei lavori di ristrutturazione della rete idrica: la prima società, per non aver menzionato la condanna del legale rappresentante per violenza privata; la seconda, per non aver menzionato la condanna del direttore tecnico per molestie telefoniche.

La cornice normativa

L'articolo 38, comma 1-ter del D.lgs, n. 163 del 2006 (ora articolo 80, comma 5, lettera c, del codice dei contratti pubblici) stabilisce che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Anac che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a un anno (elevato a due anni dal codice dei contratti pubblici).

La sentenza del Consiglio di Stato

Entrambe le società avevano impugnato la decisione del giudice di prime cure sostenendo che l'iscrizione nel casellario informatico era avvenuta senza tener conto che i reati di violenza privata e di molestie telefoniche non riguardavano la moralità professionale, e che l' iscrizione era stata adottata in assenza di un'autonoma valutazione sulla rilevanza e gravità dei fatti oggetto delle condanne. Tesi che il Consiglio di Stato ha accolto muovendo dal presupposto che la normativa in questione non prevede che l'Anac, ricevuta la segnalazione dalla stazione appaltante, debba sempre procedere all'irrogazione di sanzioni, soprattutto se inibitorie dell'attività di impresa. Il che trova la propria ragion d'essere nel fatto che l'iscrizione nel casellario (i) non riguarda "il micro mercato della singola gara [...] dove l'omissione è avvenuta e rispetto alla quale già l'esclusione disposta dalla stazione appaltante ha raggiunto l'effetto impeditivo, bensì il ben più ampio mercato generale di tutte le gare per contratti pubblici, in atto o future e per quel certo tempo stabilito" (ii) è una misura di prevenzione e non una sanzione che si aggiunge alla condanna penale sicché l'Anac, in relazione alle sue funzioni istituzionali di garante del rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, deve valutare " in concreto i termini per cui [...] l'impresa va collocata in condizione presuntiva di indegnità a competere per ottenere comunque commesse pubbliche" (iii) si differenzia dall'esclusione dalla gara che la stazione ha l'obbligo di adottare nel caso in cui il concorrente ometta di dichiarare tutte le condanne penali riportate (da ultimo, Consiglio di Stato: Sezione IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 834; Consiglio di Stato Sezione V, sentenza 12 ottobre 2016, n. 4219). Di qui il " j'accuse" del Collegio di Palazzo Spada: «l'Anac non ha qui dato conto dell'incidenza sulla moralità professionale delle due appellanti e sui nessi di collegamento tra le omissioni e i danni generali ed i due precedenti penali, né sul rapporto di questi elementi con l'omissione».